

## ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 25 del mese di maggio dell'anno 2019 alle ore 8,30 presso il Circolo Arci Quintet sito nel Comune di Ravenna, in Via Romea sud n. 93 si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea degli Associati dell'Associazione Arci Comitato Provinciale di ravenna iscritta attraverso ARCI Nazionale al n. 30 dell'attuale Registro nazionale delle APS, convocata per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO:

omissis

### **3) Modifica dello statuto sociale sulla base delle norme introdotte dal D.Lgs.n.117/2017 - "Codice del Terzo Settore"**

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione Signora Ombretta Cortesi la quale chiama alle funzioni di Segretaria la Sig.ra Michela Bianchi.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 34 rappresentanti delle basi associative su n. 92 basi affiliate; pertanto ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Si passa alla trattazione dell'Ordine del Giorno

omissis

Si passa alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno. A questo proposito la Presidente ricorda che il Congresso dell'associazione Arci Ravenna del 05/05/2018 ha deliberato di non apportare modifiche allo statuto vigente dando mandato all'assemblea dei Presidenti (in quanto organismo maggiormente rappresentativo dell'Associazione fra un congresso e l'altro) di riunirsi successivamente per apportare le necessarie modifiche allo statuto, coerente ai principi e alle prescrizioni dello statuto nazionale e alle disposizioni di legge. Pertanto il Consiglio Direttivo ha indetto l'Assemblea per modificare lo statuto sociale. Sottolinea che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto alle modifiche obbligatoriamente introdotte dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), nonché alle prescrizioni dello statuto nazionale.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto - elaborato sulla base delle indicazioni di statuto APS predisposto da ARCI nazionale evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del CTS, fra cui la modifica della denominazione associativa che sarà "ARCI RAVENNA APS".

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per: la registrazione del presente atto, l'aggiornamento dei dati all'anagrafe tributaria, le comunicazioni da effettuare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ad altro Registro attualmente in essere e qualsiasi altra pratica relativa.

omissis

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto.

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13,00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Presidente Ombretta Cortesi Il Segretario Michela Bianchi  
Registrato il 26/07/2019 al n. 2579  
Serie 3 esente  
72

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ARCI RAVENNA APS"

### PREMESSA

L'associazione "ARCI APS" fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'Associazione Ricreativa Culturale Italiana delle origini, fondata a Firenze il 26 maggio 1957.

Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana.

Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.

Opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.

### TITOLO I - Definizione, finalità e attività

#### Art. 1

"ARCI RAVENNA APS" (di seguito denominata "ARCI RAVENNA" o "Comitato territoriale" nel presente testo) è una associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) con sede a Ravenna (RA), in Via Gioacchino Rasponi n. 5, autonoma e pluralista, si configura come:

- rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà;
- istanza organizzativa e politica di ARCI aps (di seguito indicata come ARCI o come Associazione) sul territorio di competenza, adottandone lo Statuto Nazionale nelle parti di competenza.

"ARCI RAVENNA aps" è il Comitato Territoriale di ARCI nazionale della provincia di Ravenna ai sensi del Titolo III dello Statuto nazionale.

Il Comitato territoriale opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata, non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate secondo quanto disposto dall'art. 8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### Art. 2

L'ARCI promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un'associazione partecipata dai cittadini, in cui ogni socio/a può concorrere in prima persona ai processi decisionali, anche adottando sistemi di rappresentanza.

L'Associazione sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore.

L'ARCI esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

ARCI RAVENNA è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque.

La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l'elemento fondante dell'ARCI. In questo senso, l'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle

organizzazioni aderenti, nonché per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale.

Sono finalità del Comitato territoriale e dell'Associazione:

- a) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- b) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- c) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);
- d) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- e) la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- f) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;
- g) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e.
- h) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
- i) l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- j) l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;
- k) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/alle docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
- l) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;
- m) la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
- n) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;
- o) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro

soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;

p) la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;

q) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;

r) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;

s) la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;

t) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;

u) il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;

v) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;

w) la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore; la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;

x) la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;

y) la tutela e la promozione dei diritti delle persone in esecuzione penale e la promozione del loro reinserimento sociale;

z) l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architettura di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;

aa) l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;

bb) la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi e rifugi;

cc) la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei/delle e per i/le giovani, dei

campi di lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;

dd) la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza ai/alle lavoratori/trici e alla genitorialità, in particolare ai/alle giovani, alle donne, agli/alle immigrati/e, ai/alle precari/e e ai/alle pensionati/e, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio; la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;

ee) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;

ff) la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche sociali;

gg) favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità.

### **Art. 3**

ARCI RAVENNA persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire

condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In generale sono potenziali settori di intervento del Comitato territoriale e delle organizzazioni aderenti, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e all'art. 2 del Decreto impresa sociale (D.Lgs 112/2017) e successive modificazioni e integrazioni.

Inoltre, ARCI RAVENNA, a titolo esemplificativo e non esaustivo

-realizza, autonomamente o in collaborazione con gli associati e le organizzazioni aderenti, progettazione in ambito sociale, culturale e artistico;

-promuove campagne di proselitismo e diffusione della cultura associativa a supporto delle organizzazioni aderenti;

-attiva servizi di consulenza, informazione e comunicazione a favore delle associazioni affiliate;

-attiva percorsi di formazione sulle problematiche del terzo settore in generale e su specifiche materie (accoglienza umanitaria, cooperazione internazionale, organizzazione di manifestazioni culturali, etc.);

-svolge attività di co-progettazione in rapporto con gli enti pubblici territoriali

- collabora con Enti Pubblici e organizzazioni in genere;

- organizza di corsi, laboratori, incontri e conferenze a tema;

- organizza e promuove di gruppi di acquisto, predispone e gestisce attività di cura dei beni comuni, organizza presentazione e diffusione di cibi particolarmente interessanti per loro qualità e tipologia di produzione etica,

- organizza e predispone e gestisce luoghi collettivi ad uso degli aderenti adatti alla ricreazione e tempo libero e alle attività artistiche, culturali e sociali

- organizza momenti di ricreazione e socialità sani e salutari come per esempio il ballo, i giochi tradizionali e non, la libera discussione, la musica;

- organizza escursioni e approfondimenti storici/culturali e viaggi a scopo sociale e culturale

- organizza e promuove presentazione di opere letterarie e saggistiche, cinematografiche, di arti visive ecc., allestimento e presentazione di mostre

- organizza di proiezioni e/o spettacoli teatrali, musicali e cinematografici;
- promuove la lettura e il gioco per ogni età
- promuove la riscoperta e lo studio delle tradizioni culturali e sociali del territorio e dei gruppi che vi abitano
- organizza e gestisce il sostegno ai bambini e alle bambine ai ragazzi e alle ragazze nel loro percorso di crescita e in quello scolastico.

ARCI RAVENNA potrà esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Territoriale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Il Comitato territoriale si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e o delle persone associate alle organizzazioni aderenti; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

#### **Art. 4**

L'ARCI aderisce alla "Federazione ARCI" contribuendo al perseguimento dei fini statuari e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutti/e i/le soci/e individuali e collettivi dell'ARCI aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.

In virtù di questa appartenenza, le associazioni aderenti all'ARCI beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno).

#### **Art. 5**

Il "logo" e la denominazione dell'ARCI sono patrimonio dell'associazione nazionale, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

## **TITOLO II - La forma associativa**

### **Art. 6**

Possono aderire all'ARCI RAVENNA:

- le persone che approvano le finalità e lo statuto delle strutture di base cui aderiscono, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa;
- associazioni di promozione sociale (APS);
- associazioni che adottino la qualifica di ente del Terzo settore (ODV, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni ETS);
- altre associazioni senza scopo di lucro;
- le Società di Mutuo Soccorso (SMS, disciplinate dalla L. 3818/1886 e successive modificazioni);

- le associazioni di secondo livello con la qualifica di ente del Terzo settore;  
- le cooperative con la qualifica di Impresa sociale ai sensi del D.Lgs 112/2017 (cooperative sociali A/B, altre cooperative con qualifica di impresa sociale);  
che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione e accettino le regole del presente Statuto.

Sono condizioni per l'adesione delle organizzazioni: l'acquisizione del certificato di adesione e l'adozione della tessera annuale dell'ARCI quale propria tessera sociale.

Gli ETS di secondo livello potranno aderire, in accordo con la Direzione nazionale e secondo quanto stabilito dal regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento, a condizione che procedano:

- al recepimento delle previsioni statutarie espresse dallo Statuto Nazionale relativamente ai titoli I, II, III, V sez. A, e all'art. 41;
- all'acquisizione del certificato di adesione per ciascuno dei soggetti appartenenti all'organizzazione aderente e all'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda presso una struttura di base aderente, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo della struttura di base aderente, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell'ARCI al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di trenta giorni o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente della struttura di base aderente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti della struttura di base aderente, in mancanza l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Le organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda al Comitato Territoriale, menzionando:

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale;
- la data di costituzione;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;

unitamente alla copia del proprio statuto sociale e della delibera dei propri organismi che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito della Presidenza del Comitato Territoriale, o di uno o più dei suoi componenti da essa espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le organizzazioni abbiano i requisiti previsti. La deliberazione è comunicata all'organizzazione aderente, alla quale viene rilasciato il certificato di adesione. L'adesione è annotata nel Libro degli associati. Sarà cura della Presidenza ratificare, alla prima riunione utile, i nuovi ingressi.

Nel caso di diniego motivato della domanda da parte del consigliere delegato alla valutazione delle domande di adesione, la richiesta di ammissione a socio verrà sottoposta alla valutazione della Presidenza che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

Persistendo il diniego la Presidenza deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'organizzazione interessata, che, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso inviandolo al Presidente. Oggetto di ricorso potrà essere anche la mancata risposta di ammissione entro i tempi previsti.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti, se nominato; in mancanza la decisione sul ricorso è rimessa all'Assemblea Territoriale dei Presidenti dei Circoli e delle Associazioni aderenti, che si pronuncerà in via definitiva nella sua prima convocazione utile.

Lo status di socio/a e di organizzazione aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **Art. 7**

Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica di ARCI RAVENNA. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'ARCI aps, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

L'ARCI RAVENNA riconosce autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala territoriale e provinciale in spirito federale.

#### **Art. 8**

Gli/le associati/e hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- approvare il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo e l'eventuale documento economico di previsione delle diverse articolazioni dell'associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti/e negli stessi;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Gli/le associati/e sono tenuti/e a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, il codice etico, e le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

#### **Art. 9**

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci/e e organizzazioni aderenti avviene:

- in caso di decesso del/la socio/a o di scioglimento dell'organizzazione;
- per il mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione annuale;

- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

### **TITOLO III - Il sistema istituzionale**

#### **Art. 10**

L'ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell'Associazione e al suo governo.

L'ARCI RAVENNA, in qualità di articolazione territoriale e in armonia con le normative vigenti, su delega della Rete associativa nazionale, potrà:

- svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle organizzazioni aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ed anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e degli/delle associati/e;
- monitorare l'attività delle organizzazioni aderenti, anche con riguardo all'impatto sociale, al fine di predisporre la relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- promuovere e sviluppare le attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e assistenza tecnica nei confronti delle organizzazioni aderenti.

#### **Art. 11**

Il sistema associativo dell'ARCI, che ha a suo fondamento l'insieme delle organizzazioni aderenti, luoghi primari dell'agire associativo, si articola nei seguenti livelli:

- territoriali;
- regionali;
- nazionale.

#### **Art. 12**

ARCI RAVENNA in qualità di Comitato Territoriale è il principale livello del coordinamento, della sintesi e della direzione politica e organizzativa dell'Associazione sul territorio della Provincia di RAVENNA; valorizza l'insediamento associativo e ne promuove lo sviluppo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove organizzazioni aderenti. Rappresenta l'ARCI nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

In virtù delle funzioni di articolazione territoriale dell'associazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i/le soci/e individuali e collettivi. In particolare, per quanto riguarda le organizzazioni aderenti, il Comitato Territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.

Le attività promosse da un Comitato, di norma, si svolgono nel territorio di sua competenza. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le organizzazioni aderenti e gli eventuali soggetti da esso partecipati o controllati.

### **TITOLO IV - Organismi territoriali**

#### **Art. 13**

Sono Organismi di Direzione di ARCI RAVENNA:

- il Congresso Territoriale;
- il Consiglio Territoriale;
- il/la Presidente;
- la Presidenza Territoriale;
- l'Assemblea Territoriale dei presidenti dei circoli e delle associazioni aderenti, di seguito nominata Assemblea Territoriale.

#### **Art. 14**

Il **Congresso Territoriale** assume le funzioni di assemblea plenaria e si svolge di norma ogni quattro anni nelle forme stabilite dal Consiglio Territoriale o Assemblea Territoriale.

Esso ha il compito di:

- discutere e approvare il programma generale dell'associazione;
- discutere, modificare ed approvare il presente Statuto con il voto favorevole di almeno il 60% dei componenti il Congresso;
- discutere e proporre modifiche agli Statuti regionale e nazionale;
- discutere e approvare eventuali scissioni, fusioni o trasformazioni con il voto favorevole di almeno il 60% dei componenti il Congresso;
- eleggere e revocare il Consiglio Territoriale e, se richiesto, i delegati ai Congressi regionale e nazionale;
- individuare eventualmente la necessità, i numeri e le tematiche di eventuali Commissioni permanenti in seno al Consiglio Territoriale;

Al Congresso Territoriale partecipano con diritto di voto i delegati eletti fra i soci individuali e dai circoli/basi associative in regola con il pagamento dell'adesione; ogni delegato ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe, ad eccezione di casi gravemente motivati da sottoporre preventivamente alla Presidenza del Congresso.

#### **Art. 15**

Il Congresso Territoriale può svolgersi anche in forma straordinaria; esso è convocato dal Consiglio Territoriale su iniziativa propria oppure:

- su richiesta motivata dei circoli/basi associative che rappresentino almeno un decimo dei soci;
- su richiesta del Commissario eventualmente subentrato agli Organismi Dirigenti su decisione del Consiglio Nazionale dell'Associazione.

Il Congresso Territoriale straordinario deve essere necessariamente convocato entro tre mesi dalla richiesta e delibera solo e soltanto sugli argomenti per i quali è stata richiesta la convocazione.

#### **Art. 16**

Il **Consiglio Territoriale** è il massimo organo di governo e di rappresentanza dell'associazione tra un Congresso e l'altro.

Il Consiglio Territoriale è composto da un minimo di 19 membri a un massimo di 51 componenti.

Esso ha il compito di:

- applicare le decisioni congressuali;
- convocare il Congresso Territoriale ordinario e straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- convocare l'Assemblea Territoriale dei presidenti dei circoli e delle associazioni aderenti;
- discutere e approvare il programma annuale dell'associazione;
- approvare lo schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Territoriale dei presidenti dei circoli e delle associazioni aderenti;

- individuare le attività diverse da quelle di interesse generale da svolgere in conformità agli orientamenti congressuali;
  - eleggere e revocare il/la Presidente e il/la Vicepresidente;
  - eleggere la Presidenza su proposta del/della Presidente e revocare tale organo;
  - approvare i Regolamenti interni, ivi incluso la possibilità di garantire la partecipazione alle riunioni del Consiglio Territoriale e/o della Presidenza anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità del socio;
  - deliberare sulla determinazione della quota associativa annuale;
  - adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei circoli/basi associative; nominare eventuali commissioni di lavoro su temi specifici ed i relativi responsabili;
  - nominare i propri rappresentanti negli organismi promossi dagli Enti Locali o da altri enti pubblici o privati;
  - acquisire, su proposta della Presidenza Territoriale partecipazioni societarie, la costituzione delle medesime e delegarne propri rappresentanti all'interno;
  - promuovere ogni iniziativa atta a perseguire gli scopi dell'associazione.
- Decade il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a quattro riunioni consecutive del Consiglio.

Il Consiglio Territoriale è convocato dal Presidente previa delibera della Presidenza e si riunisce almeno tre volte all'anno o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo dei suoi membri: in quest'ultimo caso dovrà essere convocato entro venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione è fatta a mezzo comunicazione scritta (lettera, e-mail, fax) e avviso affisso presso la sede sociale non meno di 8 giorni prima della seduta.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Di norma le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono invece valide solo con il voto favorevole della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:

- elezioni delle cariche sociali;
- approvazione delle norme di convocazione, organizzazione e funzionamento dei Congressi ordinari e straordinari;
- approvazione Regolamenti;
- individuazione delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale;
- delibera di decadenza da componente degli organismi associativi;
- adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei circoli/basi associative.

In caso di mancanza per qualsiasi ipotesi di uno o più componenti, il Consiglio Territoriale provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Territoriale.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea Territoriale dei presidenti cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare il Congresso Territoriale perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Territoriale.

#### **Art. 17**

Le Commissioni di lavoro eventualmente nominate dal Consiglio Territoriale possono avere natura permanente o temporanea, cioè costituite per questioni od iniziative specifiche, ed assolvono il compito di approfondimento e proposta su tematiche di lavoro o di iniziativa politica dell'Associazione. Esse sottopongono proposte operative all'approvazione del Consiglio Territoriale nell'ambito dei temi di lavoro loro affidati. Le Commissioni sono

formate da componenti del Consiglio Territoriale e da rappresentanti di esperienze particolarmente significative sul territorio, indicate dallo stesso Consiglio Territoriale o dai circoli/basi associative.

#### **Art. 18**

Il/la **Presidente** esercita le funzioni di coordinamento e di direzione organizzativa di ARCI RAVENNA; ha la rappresentanza legale e la firma sociale; la rappresenta in giudizio e verso terzi; tiene i contatti con gli organismi dirigenti sovraordinati; propone al Consiglio Territoriale i membri della Presidenza Territoriale e coordina i lavori di entrambi gli organismi.

In caso di assenza o di impedimento del/della Presidente tutte le sue funzioni spettano al/ alla Vicepresidente. Il/la Presidente non può svolgere la sua funzione per più di due mandati congressuali consecutivi.

#### **Art. 19**

La **Presidenza Territoriale** è l'organismo esecutivo di governo e di amministrazione di ARCI RAVENNA così come previsto dall'art.26 del CTS.

La Presidenza Territoriale, eletta dal Consiglio Territoriale, è composta da un minimo di cinque e un massimo di ventuno componenti appartenenti al Consiglio Territoriale stesso. Attua le linee programmatiche e le decisioni del Consiglio Territoriale e dell'Assemblea Territoriale dei presidenti dei circoli e delle associazioni aderenti; gestisce le attività e le risorse dell'Associazione; garantisce il funzionamento della sede.

Ha, inoltre, il compito di:

- discutere e approvare progetti proposti dal/dalla Presidente, dai membri del Consiglio Territoriale o da terzi;
- nomina i/il delegati/o alla valutazione delle richieste di adesione;
- delibera le richieste di adesione da parte di nuovi soci individuali e collettivi su cui si sono espressi i suoi delegati;
- deliberare circa la riammissione, la sospensione, l'espulsione e la radiazione dei soci individuali e collettivi, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Territoriale;
- predisporre i Regolamenti interni, da sottoporre al Consiglio Territoriale per l'approvazione
- predisporre i bilanci dell'Associazione, in cui in caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, si dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, la Presidenza Territoriale propone al Consiglio Territoriale l'eventuale acquisizione di partecipazioni societarie, la costituzione delle medesime e di delegarne propri rappresentanti all'interno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti la Presidenza non hanno voto.

Nell'esercizio delle sue funzioni, la Presidenza Territoriale può avvalersi di responsabili di settore o dei Presidenti delle Commissioni permanenti eventualmente nominate dal Consiglio Territoriale, i quali potranno partecipare alle sue riunioni senza diritto di voto.

#### **Art. 20**

L'**Assemblea Territoriale dei presidenti dei circoli e delle associazioni aderenti** viene convocata almeno una volta all'anno per discutere e approvare le linee di programma annuale e il bilancio consuntivo. E' composta dai legali rappresentanti delle Associazioni/Circoli aderenti ad Arci Ravenna alla data di convocazione della stessa.

L'assemblea viene altresì convocata per tutte quelle decisioni per cui il Consiglio

Territoriale ritiene di doverla convocare per l'importanza delle eventuali decisioni da assumere.

L'Assemblea ha, inoltre, il compito di:

- eleggere e revocare i componenti degli organismi di controllo e garanzia;
- nominare e revocare l'organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

All'Assemblea Territoriale è conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

L'assemblea dei presidenti dei circoli e delle associazioni aderenti è convocata con avviso scritto recapitato presso la sede legale o domicilio della base associativa e comunque esposto presso la sede del Comitato Territoriale per almeno 15 giorni prima della data fissata.

Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora della seduta e l'ordine del giorno della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Ogni ente associato è rappresentato dal proprio rappresentante legale o da un suo delegato previa comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto in prima convocazione e in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

## **TITOLO V - la democrazia e la partecipazione**

### **A) I principi generali**

#### **Art. 21**

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'ARCI sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti/e i/le soci/e; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

L'ARCI adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o comitati abbiano, di norma, in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.

In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei/delle componenti, e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.

Per le delibere di modifiche statutarie consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti di cui all'art. 20 è sufficiente la maggioranza degli intervenuti.

Il voto è singolo, personale e non sono ammesse deleghe. Ogni ente associato è rappresentato dal proprio rappresentante legale o da un suo delegato previa comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione.

Gli organismi di direzione di cui all'art. 13 e gli organi di garanzia e controllo di cui all'art. 27 curano il proprio libro verbali, ai sensi dell'art. 15 del CTS.

Le delibere degli organismi e i libri sociali, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

**Art. 22**

Il/la Presidente Territoriale formula le proposte di sua competenza per quanto riguarda l'assetto di organismi e funzioni, consultando le organizzazioni aderenti.

L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli/delle aventi diritto.

**Art. 23**

Gli organismi di direzione di cui all'art. 13 devono dotarsi entro 6 mesi dall'insediamento, di un regolamento che determini le loro modalità di funzionamento e le forme di incompatibilità e di decadenza delle cariche di Presidente e componente degli organismi esecutivi.

**Art. 24**

In caso di gravi violazioni dei principi statutari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un'organizzazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al/alla legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il/la Presidente del Comitato Territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti, se presente, e al livello organizzativo sovraordinato.

**Art. 25**

Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, ciascun genere non può superare il 60% dei/delle componenti.

**B) Forme e strumenti della partecipazione****Art. 26**

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

**TITOLO VI - Gli organi di garanzia e controllo****Art. 27**

Sono organismi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

A ciascun livello le cariche di consigliere/a, garante e sindaco revisore sono incompatibili fra loro.

**Art. 28**

Il Collegio dei Garanti è organo facoltativo, di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi o dall'Assemblea Territoriale.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie, regolamentari e del codice etico, fornire pareri;
- emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;

- verificare la conformità degli statuti dei comitati;
- verificare la costituzione e il funzionamento democratico degli organismi dirigenti e di garanzia dei Comitati Regionali;
- dirimere le controversie insorte tra soci/e, tra questi/e e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste secondo i criteri definiti nello specifico regolamento del Collegio: il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione, o l'espulsione o radiazione;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.

Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato, fatta eccezione per il livello nazionale, per il quale è competente il Collegio Nazionale dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i/le soci/e che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati/e di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; esse/i eleggono al loro interno un/a Presidente.

Il Collegio Territoriale dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei Garanti dei livelli sottordinati.

I/le componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti sono a disposizione del Collegio dei Garanti.

Qualora non eletto, le funzioni del Collegio dei Garanti territoriale possono essere demandate al Collegio regionale.

#### **Art. 29**

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di verifica e controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea Territoriale.

Ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- presentare al Consiglio una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato di norma da tre componenti effettivi/e e da due supplenti scelti/e fra i/le soci/e non componenti di organismi dirigenti di pari livello o

individuati/e anche tra persone non aderenti al Comitato territoriale.

Il Collegio elegge al proprio interno un/a Presidente.

L'Assemblea Territoriale dei presidenti dei circoli e delle associazioni aderenti può optare per la nomina di un organo di controllo monocratico che assume le funzioni del Collegio, in armonia con quanto disposto dall'art. 30 del CTS.

I/le componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

Assume la funzione di Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS nel caso sussistano gli obblighi di legge, con il compito di:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- monitorare dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Ai/alle componenti dell'Organismo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno/a dei/delle componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

#### **Art. 30**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, nei casi previsti dall'Art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

### **TITOLO VII - Patrimonio, risorse, amministrazione**

#### **Art. 31**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 32**

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e e delle organizzazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- le erogazioni liberali;
- le raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

### **Art. 33**

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Presidenza predispone:

- il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri del Comitato territoriale, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea Territoriale dei presidenti dei circoli e delle associazioni aderenti entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.

Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

- Il bilancio sociale, nei casi previsti dall'art. 14 CTS, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

### **Art. 34**

Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

## **TITOLO VIII - Norme finali e transitorie**

### **Art. 35**

Ferma restando la facoltà dell'Assemblea Territoriale dei presidenti dei circoli e delle associazioni aderenti di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all'art. 20, all'Assemblea Territoriale è altresì conferita la facoltà di decidere, con le stesse modalità, integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

### **Art. 36**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS lo scioglimento dell'ARCI RAVENNA può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso appositamente convocato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio del Comitato territoriale, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.  
La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

**Art. 37 - disposizione transitoria**

I) I componenti degli organismi in carica al momento dell'approvazione del presente statuto restano in carica fino al termine del proprio mandato, ed operano secondo quanto previsto dal presente statuto e dal CTS.

II) Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

**Art. 38**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia.